



CONDIZIONI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI NURSIND

CHI È ASSICURATO

Testo di polizza Tutti gli iscritti al Sindacato Contraente in regola con la quota associativa.

La definizione di Richiesta di Risarcimento

Testo di polizza Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:

- La comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all'Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni.
- La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per presunto fatto colposo, errore od omissione
- L'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione.
- La comunicazione formale, secondo i dettami della Legge, con la quale la struttura sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni informa l'Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l'Assicurato medesimo.
- La comunicazione formale con la quale la struttura sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla Legge, informa l'Assicurato dell'avvio di trattative stragiudiziali col Danneggiato.
- Il ricevimento da parte del Contraente Assicurato di un'istanza di conciliazione secondo quanto previsto dalla Legge.
- La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o l'Impresa di Assicurazione con l'imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e/o dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Non è considerata comunicazione formale della Struttura Sanitaria di appartenenza la richiesta di una semplice relazione tecnico-sanitaria.

E' un elemento importante in quanto determina il momento in cui l'Assicurato può riferire agli assicuratori un dato fatto accaduto come "Sinistro Si tratta di una delle formulazioni di maggior e ampiezza oggi presenti sul mercato uno degli effetti principali è che l'assicurato resta sollevato o anche nel caso in cui in futuro decida di cambiare polizza in quanto sarà libero da fatti che potrebbero essere considerati come «fatti noti».



CONDIZIONI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI NURSIND

La retroattività - La forma di copertura

Testo di polizza 10 anni

Si tratta di quanto previsto dalla Legge “Gelli” di recente approvazione da parte del parlamento. La forma della garanzia è la cosiddetta “Claims Made” il che significa che il sinistro viene coperto dalla polizza attiva nel momento in cui viene ricevuta la Richiesta di Risarcimento (vedi sopra).

Rischi in copertura

Testo di polizza L'assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all'Assicurato nella sua qualità di dipendente, convenzionato, consulente o collaboratore di strutture pubbliche e/o a partecipazione pubblica (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). E' compresa altresì l'attività professionale “intramoenia” esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.

Questo significa che cambi di mansione così come di datore di lavoro, sempre nell'ambito del pubblico impiego, non hanno alcuna attinenza con l'efficacia della copertura che resta invariata.

L'estensione a tutte le mansioni poi fa sì che siano inclusi anche profili professionali quali i coordinatori.

Ultrattività dell'assicurazione (garanzia postuma)

Testo di polizza In caso di cessazione dell'attività professionale – ferme le condizioni di polizza - si dà e si prende atto che la garanzia come stabilito dalla Lg. Gelli n. 24 8 Marzo 2017, avrà validità nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività professionale per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la validità del contratto compresa la retroattività prevista dalla polizza

Il sinistro deve essere aperto sulla polizza attiva al momento in cui si riceve la Richiesta di Risarcimento, è importante, e la Legge Gelli espressamente lo prevede, che al termine della propria attività professionale esista un meccanismo che estenda l'efficacia della polizza in corso per un tempo ulteriore ragionevolmente lungo. La polizza NurSind offre questa estensione a titolo gratuito

Oggetto dell'assicurazione



CONDIZIONI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI NURSIND

Testo di
polizza

L'Assicurato [è tenuto indenne] di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a titolo di responsabilità erariale in relazione all'attività professionale dichiarata in polizza, conseguente ad atti, fatti od omissioni a lui imputabili per colpa grave, nei termini e per gli effetti riconosciuti con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti a seguito di giudizio di accertamento e condanna per responsabilità erariale.

È esclusa la garanzia in caso di dolo dell'assicurato da cui sia generata responsabilità erariale.

L'assicurazione è prestata anche nel caso di rivalsa nei confronti dell'assicurato ad opera dell'Azienda Sanitaria nei casi previsti dalla Legge, nonché per l'eventuale esperimento dell'azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Infine, l'assicurazione opera anche in relazione ad ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi di Legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e dentro un limite del 10% del danno indennizzato (es.: decreto ingiuntivo, spese legali ultronee).

L'assicurazione si intende estesa anche in occasione di interventi eseguiti per dovere di solidarietà o di emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita; in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sotto limite per sinistro del 10% del massimale di polizza

Fermo quanto previsto al precedente punto resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l'Assicurato dovesse esercitare privatamente, anche in extramoenia, e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico del Servizio Sanitario Nazionale/Ente Pubblico o comunque che non sia svolto nell'ambito della sua funzione di dipendente pubblico.

Questa formulazione non limita la portata della garanzia ai soli danni a persone e cose quindi si riconferma che è utilizzabile anche da parte dei coordinatori a copertura di tutte le attività correlate all'incarico di coordinamento.

Massimali di garanzia

Testo di
polizza

Quello previsto dalla Lg. Gelli n. 24 dell'8/3/2017 con massimo esborso di EUR 500.000,00 per Assicurato e per sinistro e/o sinistro in serie.

La copertura di Tutela Legale Penale



CONDIZIONI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI NURSIND

Contenuto della garanzia

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, che:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti penali derivanti da violazione delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), nei casi stabiliti dalla legge. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

Il lavoratore può essere coinvolto in tre tipi di procedimento differente a seconda della responsabilità che viene

invocata: per la Responsabilità Civile esiste il patrocinio del datore di lavoro se non c'è conflitto di interessi

(ex. Art. 26 CCNL); per cause di carattere Amministrativo ci si avvale del patrocinio fornito dall'assicuratore di Colpa Grave, nel caso di un procedimento Penale il datore di lavoro interviene solo se la sentenza è di assoluzione. Una polizza di tutela legale penale è quindi consigliabile.

*Questa copertura è sostanzialmente un "complemento" della copertura principale. Il massimale è di 10.000 euro per vertenza **ma illimitato per anno assicurativo..***